

## DIRITTO SOCIETARIO

---

### ***Non è abuso di direzione e coordinamento la gestione accentrata della tesoreria nei gruppi societari***

di Fabio Landuzzi

La [sentenza del Tribunale di Milano del 2 febbraio 2012](#) riconosce **l'accentramento in capo alla controllante** della funzione di **tesoreria centralizzata del gruppo di imprese, se è compiuta in condizioni di adeguata remunerazione** dei capitali prestati dalle controllate, **non configura i presupposti per la richiesta del risarcimento del danno** da parte della controllata in quanto **non costituisce un abuso dell'attività di direzione e coordinamento** (articolo 2497 e ss, Cod.civ.).

Il caso trattato dal **Tribunale milanese traeva spunto da un'azione risarcitoria avviata dagli azionisti** di minoranza di una società, facente parte di un gruppo di imprese, **nei confronti della controllante** e basata **sul presupposto che** quest'ultima avesse recato un **danno al valore ed alla redditività delle loro partecipazioni** quale **conseguenza** della partecipazione della società controllata ad un **accordo di gestione centralizzata della tesoreria** in forza del quale la liquidità veniva concessa in prestito alla controllante.

Nella trattazione del caso, i Giudici milanesi precisano dapprima gli ambiti della **responsabilità da direzione unitaria**; alla luce del vigente dettato normativo, **l'attività di direzione e coordinamento è in se stessa legittima**, poiché non si ravvisano nell'ordinamento delle precondizioni o dei requisiti di legittimità. La **norma si limita a stabilire i limiti della liceità** dell'attività; in particolare, secondo l'interpretazione a cui accede il Tribunale di Milano, ogni operazione compiuta nell'esercizio di direzione e coordinamento è lecita **se è almeno economicamente neutra per la controllata**, ovvero se essa **non reca danno** oppure se **il danno è compensato da vantaggi di gruppo** oppure è **eliso da apposite operazioni risarcitorie**.

Quindi, gli elementi che possono far insorgere la **responsabilità per abuso di direzione e coordinamento** sono individuati nell'azione della controllante nell'interesse proprio o altrui, e nella violazione dei principi di corretta amministrazione; assumono rilievo a tale scopo (Tribunale Milano sent. 17/6/2011) i seguenti **fattori**:

- **La condotta**, ossia l'effettivo compimento di operazioni di direzione e coordinamento;
- **Lo scopo** perseguito con la condotta, che deve essere nell'**interesse proprio o altrui**, e quindi estraneo a quello della controllata;
- **Il danno**, in termini di pregiudizio recato al valore o alla redditività della

partecipazione;

- **Il nesso di causalità** fra condotta e danno;
- **L'assenza di adeguata compensazione.**

Per quanto concerne la **gestione centralizzata della tesoreria** da parte della controllante, il Tribunale di Milano mostra un approccio estremamente pragmatico. L'adozione di simili strumenti è **di per sé una scelta legittima** all'interno dei gruppi societari, proprio per un'efficiente gestione della liquidità. I **fattori che devono essere investigati** per comprendere se questa operazione sottende o meno un abuso di direzione e coordinamento, tenuto conto dei profili sopra enunciati, sono:

- Il **tasso di interesse applicato** per la remunerazione del capitale prestato dalla controllata in esecuzione dell'accordo di tesoreria centralizzata;
- Il **grado di rischiosità** e quindi la **solvibilità** della controllante nella veste di debitrice.

Poiché i **tassi di interesse applicati erano in linea**, ed anzi più favorevoli, rispetto **a quelli di mercato** per forme di investimento di liquidità alternative, e poiché alla prova dei fatti la **controllante è risultata solvibile** in quanto a richiesta rimborsò parte del capitale, non **si è rinvenuta nell'operazione una illecita forma di direzione** e coordinamento.

Infine, è stato anche precisato che la **valutazione** circa la legittimità dell'attività di direzione e coordinamento **non dipende dall'uso** che la controllante fa della liquidità ricevuta dalla controllata, e quindi dai vantaggi che essa trae dall'attività di direzione svolta; **il giudizio verte** infatti **sulle modalità con cui questi vantaggi sono ottenuti** e, nel caso di uno scorretto esercizio di questa attività, **dal fatto che siano derivati danni** per la controllata.